

COMUNE DI BISIGNANO

STATUTO

Modificato con delibera consiglio comunale n. 9 del 16.5.2011

TITOLO I

AUTONOMIA, ELEMENTI COSTITUTIVI E GONFALONE DEL COMUNE

ART. 1

AUTONOMIA COMUNALE

1. Il Comune di Bisignano, nell'ambito dei principi inderogabili per l'autonomia dei Comuni, dettati dalla Legge, è un Ente Locale Autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. In tale sua attività il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, che assegna all'Autorità, territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, la pubblica responsabilità.
3. Nell'ambito di tali inderogabili principi il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria.

ART. 2

AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE

1. Ai sensi delle normative vigenti, il Comune adotta il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce la norma fondamentale dell'organizzazione dell'Ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle

minoranze e i modi della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio.

3. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comune e Provincia, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
4. L'autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria sono demandate ai Regolamenti.

ART. 3

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

1. Il Comune di Bisignano è costituito dai cittadini residenti nel proprio territorio.
2. Dal territorio che si estende per 85,28 Kmq. e confina a nord con Tarsia e S. Sofia d'Epiro, a ovest con San Marco Argentano, Mongrassano, Cerzeto, Torano Castello e Lattarico, a sud con Luzzi e ad est con Acri.
3. Dagli organi elettivi che lo rappresentano e dalla struttura burocratica organizzativa che ne assicura le funzioni.

ART. 4

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "Città di Bisignano" Giusto D.P.R. del 24/03/1994 al N° 23 del Registro Ufficiale Araldico in data 12/05/1994.-
2. Lo stemma del Comune è come descritto dal decreto della Presidenza della Repubblica in data 06.02.1978, trascritto nel Registro Araldico il 7.4.1978 ed è così descritto: "*d'azzurro al cavallo d'argento inalberato su campagna di verde. Ornamenti esteriori da Comune*".
3. Il gonfalone del Comune con lo stemma e' quello riportato nella pagina 3 dello statuto, ed e' così descritto: "*drappo partito di bianco e d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Bisignano. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento*".

4. Il Comune, assunta la denominazione di Città, giusto D.P.R. descritto al precedente comma 1, adegua tale nuova denominazione sullo stemma, sul gonfalone e su tutti gli atti ufficiali.
5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
6. L'uso dello stemma e del gonfalone del Comune sono disciplinati dal Regolamento.



TITOLO II
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 5
FINALITÀ

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, culturale ed economico della comunità di Bisignano ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui nello spirito di un reale solidarismo, per perseguire la piena integrazione sociale dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap e degli svantaggiati;
 - b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
 - c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative atte a creare condizioni di Pari Opportunità;
 - f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
 - g) promuove nuove iniziative industriali che favoriscano il pieno decollo dell'agglomerato industriale nel rispetto della salvaguardia ambientale del territorio;
 - h) stimola e sostiene l'imprenditoria ed esercita, in forma singola o associata, le funzioni amministrative concernenti le attività produttive attraverso lo Sportello Unico ed altri uffici di consulenza.
 - i) incentiva le iniziative per la crescita qualitativa e quantitativa del settore agricolo attraverso:
 - lo Sportello Unico ed altri uffici di consulenza.;
 - la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti tipici;
 - il sostegno allo sviluppo di forme di associazione e di cooperazione fra i produttori;
 - favorire lo studio e la ricerca per la diffusione delle moderne tecniche agrarie;

- k) Valorizza il patrimonio storico - artistico e artigianale con particolare riferimento alla liuteria ed ai vasai anche mediante l'istituzione di corsi di specializzazione, di attività promozionali ed incentivi.
- l) Salvaguarda la sicurezza dei cittadini e il patrimonio territoriale attraverso i servizi di protezione civile anche con l'ausilio delle associazioni di volontariato;
- m) Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

ART. 6

RAPPRESENTATIVITÀ

1. Il Comune di Bisignano rappresenta la comunità bisignanese nei rapporti con lo Stato, con la Regione Calabria, con la Provincia di Cosenza, con gli altri comuni, con tutti gli altri enti e soggetti pubblici e privati e nei confronti della comunità internazionale.

ART. 7

LA CITTÀ E LA VALLE CRATI

1. La Città di Bisignano olograficamente, storicamente, culturalmente ed economicamente è parte integrante di quell'area più vasta che è la Media Valle del Crati; guarda con interesse agli altri comuni in essa ricadenti, per una sempre più stretta collaborazione ed integrazione sociale ed economica.

ART. 8

LA DIMENSIONE EUROPEA

1. Il Comune di Bisignano promuove ed aderisce, nel rispetto delle leggi della Repubblica ed in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata dal Parlamento Italiano il 30.12.1969, a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti Locali di altri Paesi anche al fine di cooperare con l'Unione Europea per il superamento delle barriere fra popoli e culture.
2. Il Comune promuove iniziative volte al reinserimento sociale degli emigrati ed immigrati; favorisce rapporti organici e scambi culturali con le comunità dei cittadini di Bisignano all'estero e nel resto d'Italia, le Istituzioni e le organizzazioni sociali e sindacali dei paesi ospitanti per la salvaguardia e la tutela dei diritti e del patrimonio culturale.

ART. 9

TUTELA DELL'AMBIENTE

1. L'ambiente, prima ancora che una risorsa economica, è un bene che appartiene alla collettività, perciò i singoli cittadini, il Comune, le associazioni, ognuno per la propria parte, ruolo e competenze, devono esercitare il diritto – dovere di tutelarlo.
2. All'interno del territorio comunale non è consentito l'insediamento di impianti altamente inquinanti.
3. La Città di Bisignano aderisce alla dichiarazione dei principi sanciti dalla Carta Aalborg nella conferenza europea tenutasi in Danimarca il 27 maggio 1994 "Per un modello urbano sostenibile delle città europee".

ART. 10

PATRIMONIO STORICO - RELIGIOSO

1. Il Comune si adopererà per la piena valorizzazione del proprio patrimonio storico - religioso, promuovendo studi e ricerche e patrocinando apposite iniziative in tal senso, tenuto conto che e' sede della ultramillenaria diocesi di Bisignano, ora unita a Cosenza, che annovera tra i suoi più illustri figli Frate Umile da Bisignano, al secolo Lucantonio Pirozzo ed è stato sede del Principato dei Sanseverino.

ART. 11

PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE E PARTNERIATO

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Cosenza, la Comunità Montana "Destra Crati", la Regione Calabria e le Regioni d'Italia secondo il principio della solidarietà e sussidiarietà.

ART. 12

GEMELLAGGI

1. Il Comune, al fine di dar vita allo scambio di esperienze ed amicizia fra i popoli ed al fine di diffondere le proprie tradizioni e il proprio patrimonio storico, culturale ed economico, promuove iniziative di gemellaggio con le altre realtà territoriali d'Italia, d'Europa e del Mondo.

ART. 13

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezioni e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 14

PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E ALBO PRETORIO

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alla amministrazione locale. A tal fine può istituire le Consulte Permanenti di Settore come strumento di collegamento diretto tra la società civile organizzata e gli organi del governo locale con modalità e criteri fissati dall'apposito regolamento.
2. Il Comune promuove e garantisce il diritto all'informazione come strumento di massima libertà e democrazia per la formazione di opinioni libere, consapevoli e documentate e per l'acquisizione della conoscenza, identificando in essa il fondamento del potere dei cittadini, per migliorare il rapporto democratico, tra libertà e autorità, tra cittadini e Stato.
3. Il Comune può istituire l'Ufficio Stampa per una migliore e più completa informazione ai cittadini sugli atti e sugli eventi più significativi dell'Amministrazione Comunale.

4. Il Comune può dotarsi di un proprio bollettino nel quale sono pubblicati gli atti più importanti e significativi del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco, indicati dal regolamento, che ne stabilisce anche la periodicità e le modalità di diffusione.
5. Il Comune garantisce il perfetto funzionamento dell'Albo Pretorio per l'affissione e la pubblicazione degli atti della Pubblica Amministrazione.

ART. 15

LA TRASPARENZA

1. Tutti i cittadini, sia come singoli che come associati, hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie, secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Il Comune può istituire un apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi e a fornire informazioni.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

ART. 16

PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'Amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. L'Amministrazione attuerà forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri, regolarmente soggiornanti nel proprio territorio comunale.
3. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
4. Il Consiglio Comunale predisporre e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

ART. 17

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il Comune garantisce a tutti i cittadini, singoli o associati, la partecipazione al procedimento di adozione di atti incidenti su situazioni giuridiche soggettive.
2. Il Comune, gli Enti, le Aziende e le Imprese comunali, ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento e fatta salva comunque la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, è tenuto a notificare, mediante comunicazione personale, l'avvio del procedimento a tutti i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire. L'obbligo della notifica non sussiste per i procedimenti di adozione e di approvazione dei piani urbanistici, se non per i casi espressamente previsti dalla legge.
3. Nella comunicazione devono essere indicati l'ufficio e il Funzionario responsabile, l'oggetto del procedimento, le modalità con cui si può avere notizia e prendere visione.
4. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa o difficoltosa, l'Amministrazione Comunale provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma precedente mediante idonea informazione collettiva.

ART. 18

RAPPORTI TRA COMUNE E ASSOCIAZIONI

1. Il Comune favorisce con appositi interventi le associazioni che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport, delle attività ambientaliste e ricreative, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il Comune può stipulare, con associazioni e società cooperative operanti nei settori indicati nel comma 1, convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali.
3. Il Comune di Bisignano consulta le associazioni di cui al comma 1 del presente articolo, come pure altre associazioni operanti nello stesso ambito territoriale, con le modalità del comma 1.
4. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
5. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
6. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
7. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

ART. 19

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento delle attività associative.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

ART. 20

FORME ASSOCIATIVE E VOLONTARIATO

1. Il Comune attraverso lo Statuto riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della comunità locale, la tutela dei diritti dei cittadini per estendere la efficacia della democrazia. Il Comune, pertanto, valorizzando il contributo delle libere forme associative al governo della comunità locale:
 - a. Sostiene la cittadinanza attiva rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse in relazione al raggiungimento di fini di interesse generale;
 - b. Sostiene le attività e i programmi di associazionismo anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
 - c. Garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione eventualmente istituiti dal Comune stesso.
2. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo di tutte le Associazioni socio – culturali, sportive e ricreative operanti sul territorio.
3. Il Comune riconosce all'associazione Pro – Loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di sviluppo delle attività turistiche e culturali su tutto il territorio comunale;

ART. 21

VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di

emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio.

2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

ART. 22

REFERENDUM CONSULTIVI

1. Il Consiglio, la Giunta o il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono richiedere l'indizione di referendum consultivi, tali da consentire la scelta tra due o più alternative, relative alla medesima materia.
2. La richiesta di cui al comma 1 può riguardare qualsiasi argomento sul quale il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa esclusiva, ad eccezione dei seguenti:
 - a) atti di elezioni, nomina, designazione, revoca, dichiarazione di decadenza;
 - b) personale del Comune e delle aziende municipalizzate;
 - c) regolamento interno del Consiglio Comunale;
 - d) bilancio, finanza, tributi e contabilità;
 - e) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
 - f) oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale o da cui sono derivati rapporti con terzi;
 - g) pareri richiesti da disposizioni di legge.
- 3) La richiesta del comitato promotore deve essere sottoscritta da almeno cento (100) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 4) Le modalità per lo svolgimento dei referendum sono demandate all'apposito regolamento.

ART. 23

IL DIFENSORE CIVICO - ISTITUZIONI E COMPITI

1. Il Comune può dotarsi dell'istituto del Difensore Civico la cui elezione, durata in carica, incompatibilità, revoca e poteri saranno disciplinati con apposito regolamento.

TITOLO IV
ORGANI DEL COMUNE

ART. 24

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. La pubblicità e la validità delle sedute sono rinviate al regolamento del Consiglio.
8. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno presentati dai Consiglieri saranno trattati secondo la procedura prevista dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 25

PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale qualora lo stesso non si doti di un Presidente scelto tra i consiglieri. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco, e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'Assessore anziano. In caso di assenza di tutti i componenti la Giunta Municipale il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano.
2. Gli Assessori non Consiglieri non possono presiedere il Consiglio.

3. Qualora il Consiglio si doti di un Presidente lo stesso presiede le sedute e, in caso di sua assenza viene sostituito dal Vice Presidente e anche in caso di assenza di quest'ultimo dal Consigliere anziano.
4. Elezioni, compiti e funzioni del Presidente e del Vice Presidente saranno disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 26

COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del Consiglio Comunale, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di due scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento, o chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

ART. 27

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Tutti i Consiglieri devono appartenere a un Gruppo Consiliare.
2. Formano i Gruppi Consiliari i Consiglieri eletti nelle rispettive liste.
3. I Consiglieri che intendono costituire un nuovo Gruppo consiliare devono essere almeno tre (3).
4. Il Consigliere che si dissocia dal proprio Gruppo confluisce nel Gruppo misto che inizialmente può essere costituito anche da un solo Consigliere.
5. Ciascun gruppo elegge un Capogruppo con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.
6. In difetto dell'elezione di cui al comma 5 è considerato Capogruppo il candidato a Sindaco o il Consigliere più anziano del gruppo stesso, intendendosi per tale colui il quale ha riportato la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza

ART. 28

COMMISSIONE DI CONTROLLO E DI GARANZIA

1. Il Consiglio con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, può istituire al proprio interno una commissione di controllo e di garanzia su specifici fatti in cui può trovarsi l'Amministrazione

2. I poteri, il funzionamento e la composizione di detta Commissione sono disciplinati dalla deliberazione consiliare istitutiva, nel rispetto della proporzionalità dei gruppi consiliari e assicurando, in ogni caso, ad ogni gruppo presente in Consiglio un rappresentante.
3. I componenti della commissione così come il Presidente, da assegnarsi ad un consigliere designato ed appartenente ai gruppi di minoranza, sono nominati contestualmente all'adozione della delibera istitutiva su indicazione dei capigruppo consiliari.
4. La delibera istitutiva stabilisce anche i poteri e gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori, le cui risultanze devono essere rimesse a cura del Presidente della Commissione al Sindaco.

ART. 29

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. E' istituita, presso il Comune di Bisignano, la conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Sindaco, dal Vicesindaco o se nominato dal Presidente o dal Vice presidente del Consiglio o di un componente eletto dell'esecutivo appositamente delegato. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.
2. I Capigruppo consiliari, se non residenti nel Comune e non hanno indicato un domicilio nel territorio comunale, si intendono domiciliati presso l'addetto all'ufficio protocollo del Comune.
3. Ai Capigruppi consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
4. I gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

ART. 30

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il regolamento disciplina l'istituzione, la composizione ed il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti tenute ad esprimere il parere sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio.
2. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio, di pari opportunità tra uomini e donne, la cui composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri, la durata sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

ART. 31

ADEMPIMENTI PRELIMINARI DOPO LE ELEZIONI

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, quale primo adempimento, esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti.

ART. 32

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non sia stata raggiunta in due distinte votazioni, tenute in distinte sedute, se ne terrà una terza entro il termine di giorni 15 dall'ultima infruttuosa.

ART. 33

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco o il Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo, convoca il Consiglio, fissando il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni.
2. Il Consiglio è convocato su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
3. L'avviso di convocazione è spedito ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e/o dal regolamento.
4. Il Consiglio Comunale si riunisce nella sede municipale, salva diversa determinazione del Sindaco o del Presidente, se nominato.

ART. 34

ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Sindaco o dal Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo, secondo le modalità e con le eventuali eccezioni stabilite dal regolamento del Consiglio.
2. Il regolamento del Consiglio può stabilire eccezioni all'obbligo di sentire la conferenza dei Capigruppo.

3. E' data comunque priorità agli oggetti proposti dal Sindaco, dalla Giunta Comunale, in attuazione di obblighi di legge o della programmazione comunale.
4. Il regolamento del Consiglio riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione sulle proposte di iniziativa consiliare, alle proposte dei consiglieri appartenenti alle minoranze, alle interrogazioni e alle mozioni.
- 5 Fatto salvo quanto stabilito dal comma precedente, il Consiglio Comunale può discutere su temi che interessano l'Amministrazione Comunale, nei limiti di tempo e con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 35

SESSIONI

1. Il Consiglio Comunale articola normalmente la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali è posto in discussione il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
3. Ciascuna sessione ordinaria inizia con l'iscrizione degli oggetti di cui al comma 1 dell'ordine del giorno del Consiglio e termina con l'approvazione degli stessi.
4. La sessione o le sessioni dedicate all'esame dei piani, dei programmi generali e dei programmi settoriali sono programmate entro due mesi dalla conclusione della sessione finanziaria. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale e l'ordine del giorno dei lavori consiliari sono pubblicati all'albo pretorio almeno due giorni precedenti quello fissato per la seduta.
5. Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la Segreteria Generale almeno 48 ore prima dell'apertura della seduta e comunicate ai capigruppo consiliari, con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.
6. In caso di urgenza, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono ridotti alla metà.
7. Il regolamento determina i tempi di deposito degli emendamenti e stabilisce le eventuali eccezioni all'obbligo di deposito.
8. Gli emendamenti comportanti un aumento delle spese, o una diminuzione delle entrate, sono sempre depositati in termini tali da consentire l'acquisizione dei pareri, dei visti e delle attestazioni previste dalla legge.

ART. 36

CONSIGLIERI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e straordinarie per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con motivazione scritta, ai sensi della legge vigente, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, Il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato. Ai fini dell'attivazione della procedura di decadenza, non sono da considerarsi assenze ingiustificate quelle che derivano dalla mancata presenza, nel territorio comunale, del Consigliere che trovandosi altrove per motivi personali, ne ha precedentemente dato comunicazione al Presidente del Consiglio

ART. 37

DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto ad ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e le copie gratuite di atti per l'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare atti e documenti preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 38

INDENNITA' CONSIGLIERE COMUNALE

1. I Consiglieri Comunali, ad eccezione del Sindaco e del Presidente, se nominato, e di quelli che ricoprono la carica di Assessore hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. In nessun caso l'ammontare percepito per tale titolo, nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari a un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco.
2. A richiesta dell'interessato, il gettone di presenza, previa deliberazione consiliare da adottare in sede di approvazione di bilancio, può essere trasformato in indennità di funzione sempre che tale ragione di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari. In caso di ingiustificata assenza dalle sedute tenute dai suddetti organi collegiali è applicata una detrazione pari all'importo del gettone al tempo vigente.

ART. 39

RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI

1. Gli amministratori e i dipendenti che per inosservanza di un dovere d'ufficio connesso all'esercizio delle loro funzioni cagionino, mediante violazione di diritti, un danno ingiusto per comportamento doloso o colposo sono tenuti al risarcimento personale.
2. Il danno può investire sia gli interessi della Pubblica Amministrazione che gli interessi dei terzi. Gli amministratori ed i dipendenti autori del fatto dannoso sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti.

ART. 40

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI

1. Gli amministratori ed i dipendenti sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, se nell'esercizio delle funzioni loro assegnate dalle leggi e dai regolamenti cagionano un danno all'amministrazione, che si concreta in una diminuzione patrimoniale dovuta ad una minore entrata o per avere imputato all'Ente una maggiore spesa. L'evento dannoso deve essere sempre ricondotto ad un comportamento doloso o a colpa grave.

2. La competenza ad esercitare l'azione di responsabilità è del Procuratore Generale della Corte dei Conti.

ART. 41

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

ART. 42

VOTAZIONI

1. Le votazioni sono palesi ed avvengono per alzata di mano, salvi i casi in cui lo statuto e la legge prevedono la votazione per appello nominale.
2. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.
3. Gli Assessori non Consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 43

VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti favorevoli dei votanti, salvo speciali maggioranze previste dalla legge e dallo statuto.
2. Nelle votazioni palesi, i Consiglieri che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Quelli invece che si astengono dal prendere parte alla votazione non si computano nel numero dei votanti ne' in quello necessario per la validità della seduta.
3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla legge o dallo statuto.

ART. 44

ELEZIONE DI PERSONE

1. Quando la legge o lo statuto non prevedano maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni o esterni al Comune risultano eletti coloro i quali hanno raggiunto il maggior numero di voti sino a coprire i posti previsti.
2. Qualora la legge o lo Statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze, l'elezione di persone in seno ad organi interni od esterni al Comune avviene con sistemi idonei a garantire che le stesse minoranze siano rappresentate secondo le modalità indicate dal regolamento.
3. Le elezioni avvengono, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento del Consiglio, sulla base di candidature singole o di elenchi presentati al Consiglio, con le modalità stabilite dal regolamento.
4. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, associazioni, presentano una relazione annuale sull'attività svolta.
5. Il regolamento disciplina le modalità di presentazione del dibattito relativo e i casi in cui esso può concludersi con un voto.

ART. 45

ASSISTENZA ALLE SEDUTE

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio con il compito di stendere il processo verbale della seduta e di rendere il parere sugli emendamenti presentati e pareri tecnico - giuridici su quesiti posti dal Presidente, dagli Assessori e dai Consiglieri.
2. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, lo sostituisce il Vice Segretario, e in caso di ulteriore assenza, un consigliere nominato dal Presidente

ART. 46

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Delle sedute del Consiglio e' redatto processo verbale integrale o sommario, secondo quanto stabilito dal regolamento del Consiglio, sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto il Consiglio e dal Segretario Comunale o da colui che lo sostituisce nel compito di verbalizzazione.
2. Il Consiglio approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.

3. Il Consiglio istituisce il servizio di trascrizione integrale delle registrazioni delle sedute consiliari, potendosi avvalere anche di strutture private.

ART. 47

INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta alla Giunta Comunale, al Sindaco nei casi previsti dalla legge, a ciascun consigliere.
2. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali e i piani settoriali sono proposti al Consiglio dalla Giunta Comunale; i nominativi di persone da eleggere presso enti, aziende, Istituzioni o organi, interni o esterni al Comune, salvo quelle di competenza delle minoranze, sono proposti al Consiglio dal Sindaco.
3. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari dell'iniziativa e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste, l'ufficio responsabile delle procedure attuative ed ogni altro requisito richiesto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
4. I presentatori delle proposte hanno diritto di farsi assistere dagli uffici del Comune nella redazione del testo.

ART. 48

ESAME DELLE COMMISSIONI

1. Ogni proposta di deliberazione e' assegnata dal Sindaco a una commissione permanente, in ragione della prevalente competenza. La commissione competente può chiedere il parere di altre commissioni, nei termini stabiliti dal regolamento.
2. Il regolamento può prevedere che le commissioni prendano in esame emendamenti eventualmente presentati, per sottoporre al Consiglio il testo emendato. In tal caso, il Consiglio si pronuncia preliminarmente su quale testo prendere in esame per la discussione e il voto.

ART. 49

REDAZIONE DEI TESTI NORMATIVI

1. Le deliberazioni di natura regolamentare sono previamente trasmesse dal Sindaco all'ufficio competente, perché, suggerisca ai presentatori, se

del caso, ogni soluzione idonea a migliorare la redazione tecnica del testo; sono indi trasmesse alla commissione competente per materia e alla commissione competente per gli affari istituzionali per i rispettivi pareri. Su richiesta dei titolari del diritto di iniziativa, l'esame dell'ufficio competente può precedere la formale presentazione del testo.

ART. 50

VOTAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Le proposte di deliberazione sono votate nel complesso, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento.
2. Quando lo richieda il Presidente, il Consiglio si pronuncia con unico voto sull'intero testo o su parte di esso, compresi gli emendamenti che il Presidente stesso abbia dichiarato di accogliere.

ART. 51

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 52

GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e delle efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

ART. 53

COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori pari al massimo previsto dalla legge, che per il Comune di Bisignano è di 7, di cui uno è investito della carica di Vice - Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono, tuttavia, essere nominati Assessori esterni al Consiglio sino ad un massimo di due, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

ART. 54

NOMINA

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori revocati.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. La Giunta all'atto del proprio insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
5. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 55

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Sindaco. Qualora non siano presenti il Sindaco ed il Vice Sindaco la Giunta è convocata e presieduta dall'Assessore più anziano di età.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti compreso il Sindaco.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. A discrezione del Sindaco sono ammessi, a partecipare ai lavori della Giunta, Dirigenti e Funzionari del Comune, cittadini o Autorità, al fine di acquisire argomenti valutativi su quelli in discussione.
7. Il Regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto nel presente statuto.

ART. 56

COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge e del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Generale, al Direttore Generale o al responsabile dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi ed adotta tutti i provvedimenti che non siano riservati, dalla legge o dal regolamento di contabilità, al Consiglio Comunale o ai Responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) propone al Responsabile del Settore la nomina dei membri delle Commissioni per i concorsi pubblici;
 - g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, di contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - i) esprime parere in ordine al conferimento, da parte del Sindaco, delle relative funzioni del Segretario Generale;
 - j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
 - o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale;
 - p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
 - q) conferisce incarichi *intuitu personae*;
 - r) approva il P.E.G. su proposta del Direttore Generale.

ART. 57

IL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica. Presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana ;
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Generale, al Direttore Generale, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali nonché sull'esecuzione degli atti;
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;
4. Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
5. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione (se la stessa ha disciplinato la materia) e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territoriali competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente statuto e dai regolamenti, quale organo di amministrazione e di vigilanza, poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 58

ATTRIBUZIONE DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni, o parte di esse, ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
In particolare il Sindaco:

- a) Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- c) Convoca i comizi per i referendum previsti dalla legislazione vigente
- d) Adotta le ordinanze contingibili e urgenti previsti dalla legge;
- e) Nomina il Segretario Generale scegliendolo nell'apposito albo;
- f) Conferisce e revoca al Segretario Generale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina di Direttore Generale;
- g) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

ART. 59

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

- 1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
- 2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore Generale se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

ART. 60

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

- 1 - Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) Nel caso in cui non sia stata istituita la figura del Presidente del Consiglio stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri.
 - b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

- c) Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 61

RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE

1. La legale rappresentanza dell'Ente, ivi compresa la rappresentanza in giudizio, compete al Sindaco, con facoltà di delegarla al Direttore Generale o ai Dirigenti anche in modo differenziato.

ART. 62

MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI - COMMISSARIAMENTO

1. Qualora nei termini fissati dal Decreto legislativo n. 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del Bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al Commissariamento come segue.
2. Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, e al Presidente del Consiglio se nominato, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 2 giornate lavorative la Giunta Comunale, per nominare il Commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del Bilancio nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, scegliendo tra il Difensore Civico, se nominato, tra il Segretario Comunale o Dirigenti o Funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli Enti Locali in particolare, Revisori dei Conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso Enti Locali, Docenti Universitari delle materie di Diritto Amministrativo o degli Enti Locali, Segretari Provinciali o Dirigenti amministrativi di Amministrazioni Pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel Diritto Amministrativo e degli Enti Locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo

svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ai Contratti Collettivi di Lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il Commissario, il Segretario Comunale informa dell'accaduto il Prefetto perché provveda a nominare il Commissario.
5. Il Commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di Bilancio di Previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro 10 giorni dalla nomina.
6. Una volta adottato lo schema di Bilancio, il Commissario nei successivi 5 giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del Bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
7. Qualora il Consiglio non approvi il Bilancio entro il termine assegnato dal Commissario, questo provvede direttamente, entro le successive 2 giornate lavorative, ad approvare il Bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000.

ART. 63

VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

ART. 64

MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni;
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio;

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 65

DIMISSIONI, IMPEDIMENTO PERMANENTE, RIMOZIONE, DECADENZA E SOSPENSIONE

1. In caso di impedimento permanente, rimozione o decadenza del Sindaco, la Giunta decade ed il Consiglio è sciolto.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Presidente del Consiglio, se nominato, per il tramite del Segretario Comunale. In tal caso il Consiglio è sciolto.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

ART. 66

RIMBORSO SPESE LEGALI

1. Nei procedimenti giudiziari dipendenti da fatti connessi alla carica ove, con sentenza passata in giudicato, venga accertata la definitiva e completa estraneità degli amministratori al fatto, l'Ente rimborserà agli stessi le spese effettivamente sostenute nei vari gradi del giudizio ed opportunamente documentate.

ART. 67

COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Comune deve assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, nonché - ove non in

contrasto con norme di legge - i responsabili contro i rischi connessi all'esercizio delle loro funzioni.

TITOLO V

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART. 68

OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere alle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni, con la provincia, con la Regione, altri Enti ed Istituzioni.

ART. 69

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

ART. 69 BIS

Diritto umano all'acqua e definizione del servizio idrico integrato come servizio pubblico privo di rilevanza economica
(**Modificato con delibera consiglio comunale n. 9 del 16.5.2011**

VISIONABILE ALLA FINE DEL TESTO

ART. 70

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 71

AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
4. Le Aziende Speciali saranno disciplinate per struttura, funzionamento ed attività secondo le leggi vigenti.

ART. 72
ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Le istituzioni sono regolamentate da apposito Statuto e Regolamento.

ART. 73
SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 74

CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 75

CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 76

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o di programmi di intervento, promuove la conclusione di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma consiste nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate. Viene definito, ove necessario, in un'apposita conferenza ed approvato ai sensi dell'art. 34 - comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000.
3. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza

ART. 77

DELEGA DI FUNZIONI ALLA COMUNITÀ MONTANA

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.
Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

TITOLO VI

UFFICI E PERSONALE

ART. 78

PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 79

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

ART. 80

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.

ART. 81

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica, garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali e individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

ART. 82

DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore generale, nella persona del Segretario Generale del Comune oppure, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

ART. 83

COMPITI E FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Il Direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsti dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale ed ha ulteriori funzioni attribuitegli dal regolamento di organizzazione.

ART. 84

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Gli uffici ed i servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I Responsabili nominati dal Sindaco provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

ART. 85

FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) emettono le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g) emettono le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento;
 - h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore generale;
 - j) forniscono al Direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;
 - l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
 - m) rispondono, nei confronti del Direttore generale e del Nucleo di Valutazione, se istituito, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 86

INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. Il Comune, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. Il Comune nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incarico con contratto di lavoro autonomo, ai sensi della legislazione vigente.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 87

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 88

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

ART. 89

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario generale, al fine di perseguire gli obiettivi e i programmi dell'Amministrazione, in base alle direttive del Sindaco svolge funzioni di collaborazione e consulenza.

3. Il Segretario Generale:
 - partecipa con funzioni di consulenza e assistenza alle riunioni degli organi dell'Ente;
 - ferme restando le competenze dei dirigenti delle aree funzionali coordina e sovrintende agli uffici, ai servizi e al personale comunale, cura l'attuazione di tutti i provvedimenti attraverso i relativi atti esecutivi;
 - può presiedere i concorsi per l'assunzione di dirigenti di qualifiche apicali;
 - roga contratti e autentica scritture private e atti unilaterali nei quali l'Ente è parte, ha interesse o è destinatario;
 - adotta i necessari atti e provvedimenti, anche di rilevanza esterna, nella esplicazione delle proprie competenze, nei limiti della legge, dello statuto e dei regolamenti;
 - assicura il controllo della gestione secondo modalità previste dal regolamento, riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore civico, se nominato;
4. presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

ART. 90

VICESEGRETARIO GENERALE VICARIO

1. La dotazione organica del personale prevede un Vice - Segretario Generale Vicario il quale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il Vice Segretario generale vicario è preposto alla direzione del settore in cui sono incardinati funzioni amministrative - istituzionali degli organi collegiali e degli affari generali.
3. In caso di posto vacante le funzioni di Vice Segretario generale possono essere conferite ad uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno, o in mancanza della q.f. apicale.
4. La nomina viene disposta dal Sindaco sentita la Giunta Comunale.

TITOLO VII

REVISORI DEI CONTI

ART. 91

REVISORI DEI CONTI/COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori è un organo ausiliario, tecnico - consultivo del Comune. Esso è composto di tre membri, nominati dal Consiglio, nei modi e tra le persone indicati dalla legge, che abbiano i requisiti per la elezione a Consigliere comunale.
2. Le proposte inerenti alla elezione dei Revisori, depositate presso la Segreteria comunale, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae di ciascun candidato e dalle dichiarazioni di accettazione. Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salva inadempienza.
3. Non possono essere nominati Revisori dei conti:
 - i parenti ed affini, entro il quarto grado, dei componenti della Giunta in carica;
 - i dipendenti dell'Ente;
 - i Consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente;
 - coloro che svolgono un incarico politico rilevante nel comune nel quale sono chiamati a svolgere le funzioni di revisore o sono comunque Consiglieri provinciali o comunali di un altro Ente facente parte della medesima circoscrizione dell'Ordine professionale di appartenenza;
 - coloro che sono stati candidati all'elezione a Consigliere dell'Ente medesimo nell'ultima tornata elettorale.
4. L'esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Ente con carattere di continuità e fatti salvi, quindi, i casi di prestazione una tantum. E' altresì incompatibile con la carica di Amministratore di Enti, Istituti o Aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.
5. I Revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale, decadono dalla carica. La revoca d'ufficio è deliberata dal Consiglio comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti agli interessati, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.
6. La Presidenza del Collegio compete al Revisore che sia stato nominato come tale dal Consiglio nel caso in cui più di uno dei nominandi sia iscritto nel ruolo dei Revisori ufficiali dei Conti; diversamente la Presidenza è attribuita come per legge.
7. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro 30 giorni. I nuovi nominativi scadono insieme a quelli rimasti in carica.

ART. 92

SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI - IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed alla revisione economica - finanziaria, esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario. I Revisori collaborano con il Consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione dell'Ente.
2. I Revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico - finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili. Nell'esercizio di funzioni di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'Ente e delle sue istituzioni, hanno diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici. Essi sono tenuti a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali. Essi presentano al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritengono necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il Presidente del Collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.
3. I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi nell'operato dell'Amministrazione. I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, operano nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Il Regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei Revisori, mediante la previsione della loro periodicità, e disciplina forme specifiche di controllo di gestione.

TITOLO VIII

ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 93

APPROVAZIONE DELLO STATUTO

Il presente Statuto potrà essere modificato dal Consiglio Comunale solo con le modalità stabilite dalla legge.

ART. 94

REGOLAMENTI COMUNALI

1. Il Consiglio comunale provvederà a modificare e ad integrare, in base alle leggi sopraggiunte, i Regolamenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. In fase di prima applicazione le norme contenute nel presente statuto circa la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti, hanno applicazione dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

ART. 95

VERIFICA ATTUAZIONE STATUTO

1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio comunale, su convocazione del Presidente, promuove una sessione straordinaria per la verifica dell'attuazione dello statuto, deliberando l'immediata realizzazione degli istituti e/o delle norme previste e non attuate dello statuto medesimo.

ART. 96

RIFERIMENTO LEGGI E REGOLAMENTI

1. Per quanto altro non previsto e/o in contrasto con lo statuto, si fa riferimento alle norme di legge in vigore ed ai regolamenti comunali.

ART. 97

REGOLAMENTI

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente, per 30 giorni consecutivi, ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente. Da tale data si intende abrogato lo Statuto preesistente.
3. Il Segretario Generale curerà un'adeguata divulgazione del presente Statuto, rimettendone copia ai responsabili degli uffici e servizi ed ai consiglieri comunali.



CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

C.A.P. 87043 - Piazza Collina Castello Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178
C.F. e P.I. 00275260784



“Art. 69 bis Diritto umano all’acqua e definizione del servizio idrico integrato come servizio pubblico privo di rilevanza economica.

Il Comune di Bisignano dichiara di:

- riconoscere il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
- confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- riconoscere che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli Artt. 31 e 114 del d. lgs n. 267/2000 “.